

POLIZZA RCT
**ASSICURAZIONE DI RESPONSABILITÀ CIVILE PER MEDICI ISCRITTI
“ASSOCIAZIONE ITALIANA DERMATOLOGI AMBULATORIALI”
PRODOTTO RC “CONVENZIONE AIDA” – ED. 06/2021**

DIP – DOCUMENTO INFORMATIVO PRECONTRATTUALE DELLE POLIZZE DI ASSICURAZIONE DANNI

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza assicura i rischi della Responsabilità Civile Professionale verso terzi di Medici, specializzandi e specialisti in Dermatologia iscritti alla Associazione Italiana Nazionale Dermatologi Ambulatoriali.



Che cosa è assicurato?

Responsabilità Civile Professionale verso terzi

La copertura tiene indenne l'Assicurato, Medico specialista in Dermatologia che esercita la professione in regime libero professionale, di quanto è tenuto a pagare a titolo di risarcimento, quale civilmente responsabile ai sensi di legge, per morte o lesioni personali e per distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di errori personalmente commessi nell'esercizio della professione assicurata.

Responsabilità Civile o Amministrativa per colpa grave

La copertura tiene indenne l'Assicurato, Medico specialista in Dermatologia, che esercita la professione presso struttura privata senza assunzione diretta di obbligazioni nei confronti del paziente o quale dipendente SSN, anche nell'esercizio della professione in regime intramoenia, di quanto è tenuto a rimborsare alla struttura di appartenenza o all'Erario a seguito di sentenza definitiva pronunciata dal giudice civile competente o dalla Corte dei Conti con accertamento della colpa grave dell'Assicurato in relazione a danni dallo stesso involontariamente cagionati a terzi per morte o lesioni personali e distruzione o deterioramento di beni fisicamente determinati, per errori personalmente commessi nell'esercizio della professione assicurata.

Responsabilità Civile Professionale Patrimoniale relativa al trattamento dei dati personali

La copertura tiene indenne l'Assicurato di quanto questi è tenuto a pagare in conseguenza di una non intenzionale violazione degli obblighi di legge in relazione al trattamento dei dati personali dei pazienti stessi.



Che cosa non è assicurato?

Non sono considerati terzi:

- *il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato, nonché qualsiasi altro parente od affine con lui convivente;
- *i collaboratori, gli ausiliari, i dipendenti ed i praticanti e chi si trovi con loro nei rapporti di cui al primo punto in elenco;
- *le società in cui l'Assicurato rivesta la funzione di legale rappresentante, consigliere d'amministrazione, socio a responsabilità illimitata, amministratore unico o dipendente.

L'assicurazione non copre i danni:

- *derivanti da tecniche di fecondazione assistita;
- *derivanti dalle attività di biotecnologia, di manipolazione e/o ingegneria genetica e quelle relative a prodotti derivanti da materiali e/o sostanze di origine umana e organismi geneticamente modificati;
- *da interventi di chirurgia estetica e/o trattamenti di medicina estetica non dermatologica e/o di cosmesi nonché da esecuzione di tatuaggi e piercing;
- *derivanti da sperimentazione in genere;
- *per attività non specificatamente previste dall'ordinamento professionale;
- *conseguenti a responsabilità di natura amministrativa e patrimoniale;
- *conseguenti alla mancata rispondenza dell'intervento rispetto all'impegno di risultato assunto dall'Assicurato;
- *derivanti all'Assicurato per la responsabilità ad esso imputabile per fatto altrui, nonché derivanti da mero vincolo di solidarietà;
- *conseguenti a responsabilità volontariamente assunte dall'Assicurato e non derivategli dalla legge;
- *commessi dal professionista non iscritto all'Albo, sospeso, inabilitato o non abilitato alla specializzazione indicata.



Ci sono limiti di copertura?

- ! In caso di responsabilità solidale
- ! In caso di esistenza di altre polizze per lo stesso rischio

! La Compagnia risarcisce i danni fino ad un importo massimo stabilito in polizza (cosiddetto massimale).



Dove vale la copertura?

- ✓ L'assicurazione copre gli Aderenti Assicurati per le attività svolte in Italia e occasionalmente nei paesi d'Europa.



Che obblighi ho?

- ! Quando sottoscrivi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare e di comunicare, nel corso del contratto, i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza o la riduzione dell'indennizzo.
- ! In caso di sinistro devi darne avviso non appena ne hai avuto conoscenza ed in ogni caso entro i 30 giorni successivi.



Quando e come devo pagare?

- ✓ Il premio deve essere pagato al rilascio della polizza. Il pagamento del premio può essere effettuato attraverso assegno bancario o circolare, bonifico bancario, bollettino postale, con strumenti elettronici di pagamento, con denaro contante nei limiti previsti dalle Norme in vigore. Il premio è comprensivo di imposte.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La Convenzione con AIDA ha validità dal 01/06/2021 fino al 31/12/2022.

La copertura prestata a favore di ciascun Aderente Assicurato ha la durata indicata nella scheda di polizza.



Come posso disdire la polizza?

La Convenzione cessa al 31/12/2022 senza obbligo di disdetta.

L'assicurazione prestata a ciascun Aderente Assicurato cessa alla scadenza stabilita nella scheda di polizza senza necessità di disdetta.